

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS.231/01 e s.m.i.

PARTE SPECIALE

Approvato in data 30.09.2019

Ultimo Aggiornamento in data 04.04.2022

Presidente del CDA :

  
**Planetel spa**

**BRUNO PIANETTI**

Sommario

1. PREMESSA .....	4
2. OBIETTIVI .....	5
3. PARTE SPECIALE A - Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati .....	5
3.1 Le fattispecie rilevanti (artt. 24, 25, 25 ter del d.lgs. 231/2001) .....	5
3.1.1 Reati di tipo corruttivo.....	5
3.1.2 La concussione .....	6
3.1.3 Le ipotesi di truffa.....	7
3.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni .....	7
3.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali .....	8
3.3.1 Principi di comportamento .....	8
3.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali .....	8
4. PARTE SPECIALE B- FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	9
4.1 Le fattispecie rilevanti delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del d.lgs. 231/2001) dei delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis n.1 del d.lgs.231/01).....	9
4.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio.....	10
4.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali .....	10
4.3.1 Principi di comportamento.....	10
4.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali .....	11
5. PARTE SPECIALE C- REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE.....	11
5.1 Le fattispecie rilevanti dei reati societari e dei reati e illeciti di market abuse (art. 25 ter e 25 sexies del d.lgs. 231/2001) .....	11
5.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati societari e dei reati e illeciti di market abuse .....	12
5.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali .....	12
5.3.1 Principi di comportamento.....	12
5.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali .....	13
6. PARTE SPECIALE D - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TERRORISMO.....	14
6.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24 ter, art.25 quater, art.25 quinquies, art.25 octies, art.25 decies, art.25 duodecies del d.lgs. 231/2001, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146) .....	14
6.1.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art.24 ter del d.lgs.231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art.25 decies del d.lgs.231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146 .....	14
6.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali .....	15
6.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali .....	15
6.3.1 Principi di comportamento.....	15

6.3.2	<i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	16
7.	<b>PARTE SPECIALE E - Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</b> .....	16
7.1	<i>Le fattispecie rilevanti dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> .....	16
7.2	<i>Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i> .....	17
7.3	<i>Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali</i> .....	18
7.3.1	<i>Principi di comportamento</i> .....	18
7.3.2	<i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	18
8.	<b>PARTE SPECIALE F - Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati</b> .....	20
8.1	<i>Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24bis del d.lgs.231/2001)</i> .....	20
8.2	<i>Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i> .....	24
8.3	<i>Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali</i> .....	24
8.3.1	<i>Principi di comportamento</i> .....	24
8.3.2	<i>Principi di attuazione dei processi decisionali</i> .....	25

## 1. PREMESSA

Nella struttura del Modello Organizzativo della società Planetel S.p.A. si distinguono una “Parte Generale” – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all’Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e la “Parte Speciale” che riguarda l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella “Parte Generale” con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

Nelle “Parte Speciale” che segue sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale “A”  
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruzione tra privati.
- Parte Speciale “B”  
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, delitti contro l’industria e il commercio.
- Parte Speciale “C”  
Reati societari e abusi di mercato.
- Parte Speciale “D”  
Delitti di terrorismo, delitti contro la personalità individuale, reati transnazionali, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti di criminalità organizzata, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare.
- Parte Speciale “E”  
Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Parte Speciale “F”  
Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati.
- Parte Speciale “G”  
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (non contemplati).
- Parte Speciale “H”  
Reati ambientali (non contemplati)

In considerazione dell’analisi del contesto aziendale, dell’attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette a rischio-reato, sono stati considerati rilevanti e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti oggetto delle singole Parti Speciali cui si rimanda per una loro esatta individuazione.

Con riferimento agli altri “reati presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (reati contro la fede pubblica ex art. 25-bis del d.lgs. 231/01 e delitti contro la vita e l’incolumità individuale ex art. 25-quater.1 del d.lgs. 231/01) è stato valutato dalla Società, che il rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell’analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

## 2. OBIETTIVI

La struttura del Modello con la previsione di “Parti Speciali” consente, nell’ambito di ciascuna delle macro-aree elaborate con riferimento ai gruppi di illecito quali previsti dal d.lgs. n. 231/2001, di individuare le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione e il tempestivo aggiornamento del Modello, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Gli strumenti di controllo di seguito individuati sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) e in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella “Parte Generale” e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio descritto nella medesima “Parte Generale”.

## 3. PARTE SPECIALE A - Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati

### 3.1 Le fattispecie rilevanti (artt. 24, 25, 25 ter del d.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ipotizzabili nell’ambito dei rapporti tra la società e la P.A., anche in considerazione della natura giuridica di organismo di diritto pubblico della PLANETEL S.p.A. e della conseguente qualifica soggettiva dei propri Dipendenti e Collaboratori Esterni di incaricato di pubblico servizio, e tra la PLANETEL S.p.A. e i soggetti privati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 agli artt. 24, 25, 25ter lett. s) bis.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### 3.1.1 Reati di tipo corruttivo

##### **Corruzione per l’esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.)**

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

Ai sensi dell’art. 320 c.p. le disposizioni di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

##### **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.)**

L’ipotesi di reato di cui all’art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d’imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizza la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a otto anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

### **Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

### **Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;

qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art.319 c.p., ridotta di un terzo.

### **Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)**

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena prevista è la reclusione da uno a tre anni per i soggetti indicati al primo comma e fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art.25ter del d.lgs.231/01.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art.116 del TUF.

## **3.1.2 La concussione**

### **Concussione (Art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 110 c.p.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

***Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o un terzo, denaro o altra utilità.

La pena prevista per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è la reclusione da tre a otto anni; la pena per chi dà o promette denaro o altre utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio è la reclusione sino a tre anni.

**3.1.3 Le ipotesi di truffa**

***Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

***Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)***

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

**3.1.4 Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni**

***Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La linea di demarcazione tra l'ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316 ter c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) risiede nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifici o raggiri che provocano l'induzione in errore della Pubblica Amministrazione.

### **3.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **3.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25, 25ter lett. s) bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- non accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore e tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza e non essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Non è consentito offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità se non nei limiti del modico valore, come indicato nel Codice Etico. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate, documentate e nel rispetto dei limiti di budget.
- nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione o con un soggetto privato non devono intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale o soggetti privati;
- dall'offrire, promettere, dare, anche per interposta persona, denaro o altra utilità, che può consistere anche in opportunità di lavoro o commerciali, al funzionario pubblico coinvolto o al soggetto privato, ai rispettivi Familiari
- dal ricercare o instaurare illecitamente relazioni personali di favore, influenza, ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- non devono abusare delle loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere, indebitamente, a loro stessi o a un terzo anche per conto della PLANETEL S.p.A., denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da attività o decisioni inerenti all'ufficio svolto;
- non porre in essere o istigare altri affinché pongano in essere pratiche corruttive di ogni genere.

#### **3.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

La regolamentazione dell'attività prevede che il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziati con la Pubblica Amministrazione non può da solo e liberamente ma risulta sotto il controllo dell'ODV per le seguenti attività:

- stipulare i contratti che ha negoziato;
- accedere alle risorse finanziarie e/o autorizzare disposizioni di pagamento;
- conferire incarichi di consulenza / prestazioni professionali;
- concedere qualsivoglia utilità;
- procedere ad assunzioni di personale.

## 4. PARTE SPECIALE B- FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

### 4.1 Le fattispecie rilevanti delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del d.lgs. 231/2001) dei delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis n.1 del d.lgs.231/01)

La legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha apportato novità all'interno del d.lgs. 231 del 2001.

Il provvedimento, oltre ad aver modificato l'art. 25-bis (che punisce anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi) e ad aver introdotto l'art. 25- novies "Delitti in violazione del diritto d'autore" (previsti nella Parte Speciale G), ha innovato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa con l'introduzione dell'art. 25-bis.1, rubricato come "Delitti verso l'industria e il commercio", che punisce, tra l'altro, la frode nell'esercizio del commercio, la "frode alimentare", la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

In particolare la Legge n. 99 del 2009 ha ampliato il catalogo di reati presupposto ex d.lgs.231/01 con l'inserimento nell'articolo 25-bis dei reati di contraffazione, alterazione e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473 e 474 c.p.); tale modifica normativa ha determinato conseguentemente la riformulazione della rubrica dell'art. 25-bis per ricomprendervi appunto le fattispecie a tutela di strumenti e segni di riconoscimento.

Ratio del sopramenzionato provvedimento normativo è quella di responsabilizzare le imprese, onde meglio tutelare la fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi dei prodotti industriali.

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

I nuovi reati presupposto di cui all'art. 25-bis sono:

#### **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

La fattispecie di reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Per brevetto deve intendersi l'attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell'invenzione stessa.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all'interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia.

Le parole "disegni" e "modelli" vanno invece intesi, ai fini dell'art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

Sul fronte delle condotte punibili, l'art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione. Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L'alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

### **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

La fattispecie di reato punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

A tale proposito, è necessario sottolineare che i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. rispettivamente puniscono, tra le molteplici condotte, quella del “fare uso” e quella del “mettere altrimenti in circolazione” prodotti con segni falsi.

Tali locuzioni sembrano fare riferimento a una gamma di attività molto ampia, comprensiva, in estrema sintesi, di tutti i casi di utilizzo del marchio (purché si tratti, ovviamente, di uso commerciale o industriale, e non esclusivamente personale).

Secondo gli interpreti in particolare la “messa in circolazione” è una condotta che descrive ogni possibile forma di messa in contatto della merce con il mercato dei consumatori: orbene, si può ragionevolmente ipotizzare che la pubblicità rappresenti una forma di messa in contatto - sia pure indiretto - del tipo menzionato. Si pensi al caso in cui venga affidato (con consapevolezza della decettività del marchio e volontà della sua divulgazione) uno spazio pubblicitario ad un'azienda per la promozione di un prodotto o di un servizio contrassegnato da un marchio idoneo a ingannare o generare confusione nel pubblico per la sua similitudine con altro marchio di prodotto affine.

### **4.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito delle falsità in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio**

L'analisi dei processi aziendali della PLANETEL S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis e 25-bis n.1 del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati in relazione all'art.25-bis n.1:

- Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici per la produzione di beni/servizi per la formazione.

### **4.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **4.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti – in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-bis e 25 bis n.1 del d.lgs.231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali;
- mettere in circolazione sul mercato nazionale o estero prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti.

#### **4.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

- Gestione delle attività di richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici per la produzione di beni/servizi: L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione delle attività di richiesta / acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici" riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

## **5. PARTE SPECIALE C- REATI SOCIETARI E MARKET ABUSE**

### **5.1 Le fattispecie rilevanti dei reati societari e dei reati e illeciti di market abuse (art. 25 ter e 25 sexies del d.lgs. 231/2001)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti, di cui all'art. 25-ter (c.d. reati societari) e all'art 25-sexies (c.d. reati e illeciti di market abuse), ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### **Reati societari**

##### **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

##### **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

##### **Art. 27 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale**

Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale la pena è l'arresto fino a un anno.

##### **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. prevede un illecito amministrativo proprio degli amministratori, consistente nell'impedimento delle funzioni di controllo attribuite ai soci. L'illecito amministrativo non genera la responsabilità diretta dell'Ente, che invece è prevista per l'ipotesi delittuosa, contemplata dal secondo comma dello stesso art. 2625 c.c., che è integrato quando dalla condotta di impedimento derivi un danno ai soci. Preciso che il terzo comma stabilisce un aggravamento di pena se il fatto riguarda società quotate, è da ricordare che la condotta punibile consiste nell'occultamento di documentazione, ovvero nella realizzazione di altri artifici idonei alla produzione dei due eventi costitutivi del reato (impedito controllo o impedita revisione). Si noti ancora che la norma comprende tra le forme di manifestazione della condotta vietata anche il semplice ostacolo, il che estende l'area del divieto sino al mero ostruzionismo.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci.

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

**5.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati societari e dei reati e illeciti di market abuse**

L'analisi dei processi aziendali della PLANETEL S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Gestione dei rapporti con Soci;
- Rapporti con Autorità di Vigilanza;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- Informazione e diffusione di notizie su strumenti finanziari non quotati;
- Operazioni su strumenti finanziari non quotati.

**5.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

**5.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti – in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o collettivamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da - considerati individualmente o combinatamente - integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate (25-sexies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;

### 5.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

- **Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o a enti pubblici.**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

la definizione delle principali fasi nelle quali si articola l'attività in oggetto, quali:

- gestione della contabilità generale;
- redazione del bilancio civilistico e delle situazioni contabili infrannuali;
- redazione del bilancio consolidato;
- gestione della contabilità separata;
- l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci;

#### - **Rapporti con Autorità di Vigilanza**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- l'identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali;

#### - **Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- regole interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'assemblea;
- regole formalizzate, rivolte alle direzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere del Consiglio di Amministrazione su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione della documentazione a supporto;
- la predisposizione di una relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifichi la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- che le principali fasi dell'attività sensibile in oggetto siano opportunamente documentate ed archiviate presso le strutture competenti.

- **Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee**

Lo svolgimento dell'attività prevede:

- la predisposizione di documenti necessari allo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci e verbalizzazione delle riunioni;
- che la documentazione rilevante, l'ordine del giorno, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo e/o elettronico).

**6. PARTE SPECIALE D - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TERRORISMO...**

**6.1 Le fattispecie rilevanti (art. 24 ter, art.25 quater, art.25 quinquies, art.25 octies, art.25 decies, art.25 duodecies del d.lgs. 231/2001, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146)**

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

**6.1.1 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art.24 ter del d.lgs.231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art.25 decies del d.lgs.231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146**

L'art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009 n. 94 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti, con l'introduzione dell'art.24 ter, in relazione ai seguenti delitti associativi:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.p.r. 09/10/1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3, l. 18/04/1975, n. 110.

**Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

**Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

### **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.P.R. 43/73)**

L'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). Coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

### **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).**

L'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

## **6.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, terrorismo, personalità individuale, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, transnazionali**

L'analisi dei processi aziendali della PLANETEL S.p.A. ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi:

- le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art.24 ter del d.lgs.231/01, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art.25 decies del d.lgs.231/01 e dei reati transnazionali richiamati dagli artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:
  - Acquisto di lavori, beni e servizi;
  - Omaggi, regali e benefici;
  - Spese di rappresentanza;
  - Donazioni;
  - Selezione di partner;
  - Selezione di agenti/procacciatore d'affari;
  - Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

## **6.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

### **6.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 ter, art.25 quater, art.25 quinquies, art.25 octies, art.25 decies, art.25 duodecies del d.lgs. 231/2001, artt.3 e 10 della legge 16 marzo 2006 n.146);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Altresì, la presente Parte Speciale, prevede espresso divieto a carico dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione della L. 22/2022 - Libro II del codice penale il titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undecies), per la previsione di nuovi reati presupposto:

- Incorre nel presente reato chi sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero ne ostacola l'identificazione della loro provenienza. (Art. 518-sexies c.p.- Riciclaggio di beni culturali);
- L'illegalità si concretizza quando, escludendo fatti con finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato, si commettono fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici, istituti e luoghi della cultura. (Art. 518-terdecies c.p.- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

### 6.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate.

- **Acquisto di lavori, beni e servizi/Attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es: affidamenti servizi di installazione dispositivi e/o sistemi per telecomunicazioni)**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Acquisto di lavori, beni e servizi" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati" alla quale si rimanda.

- **Selezione di partner**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Selezione di partner" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

- **Rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari**

L'attività viene svolta nel rispetto degli standard di controllo previsti per il processo "Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari" e riportati nella "Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e Corruzione tra privati", alla quale si rimanda.

## 7. PARTE SPECIALE E - Delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

### 7.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo (art. 589 – 2° comma c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 – 3° comma c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (quali ad esempio quelle previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e successive integrazioni e modificazioni).

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

#### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Con riferimento ai delitti dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità

amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

## **7.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti commessi con violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'analisi dei processi aziendali della PLANETEL S.p.A., ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- **Pianificazione:** l'attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:
  - fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
  - stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
  - definire e assegnare risorse.
- **Attuazione e Funzionamento:** l'attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire: strutture organizzative e responsabilità;
  - modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
  - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
  - modalità di controllo operativo;
  - gestione delle emergenze.
- **Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a definire: misura e monitoraggio delle prestazioni;
  - la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
  - modalità di gestione delle registrazioni;

- modalità di esecuzione audit periodici.
- **Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell'azienda.

### **7.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali**

#### **7.3.1 Principi di comportamento**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-septies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresenta un'esigenza di fondamentale rilievo a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, PLANETEL S.p.A., si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;  
programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

#### **7.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole Attività Sensibili rilevate:

- **Pianificazione**  
Per tale attività la regolamentazione prevede:
- Politica e obiettivi: l'esistenza di un documento formalizzato che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute e sicurezza che l'azienda stabilisce di raggiungere;

- **Organizzazione e Responsabilità – Datore Di Lavoro**
- l'esistenza di disposizioni organizzative per la individuazione della figura datoriale che tengono conto della struttura organizzativa della Società e del settore di attività produttiva.
  
- **Organizzazione e Responsabilità - RSPP/ASPP/Medico Competente/Incaricati Emergenze**
- l'esistenza di disposizioni organizzative relative alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "RSPP"), degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "ASPP"), del Medico Competente e degli Incaricati della gestione delle emergenze che:
  - definiscano i requisiti specifici coerentemente alle disposizioni di legge vigenti in materia;
  - prevedano la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa in materia;
  - prevedano lo svolgimento dell'assessment sul personale per comprenderne le capacità e le disponibilità temporali al fine di ricoprire tali specifici ruoli;
  - preveda una formale designazione e attribuzione degli incarichi;
  - prevedano la tracciabilità della formale accettazione degli incarichi conferiti.
  
- **Individuazione e valutazione dei rischi – Ruoli e responsabilità**
- l'esistenza di una procedura aziendale che identifica ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito dell'azienda. In particolare tale procedura:
  - identifica ruoli, autorità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione del rischio ed il controllo del rischio;
  - identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  - identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
  - prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
  - prevede la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
  - prevede l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
  - prevede il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
  - prevede esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.
  
- **Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):**
- l'esistenza del Documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi redatto secondo le disposizioni definite contenente almeno:
  - il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
  - l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione;
  - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
  
- **Controllo operativo – Affidamento compiti e mansioni**
- l'esistenza di una procedura aziendale che individui i criteri e le modalità definite per l'affidamento delle mansioni ai lavoratori da parte del Datore Di Lavoro. In particolare tale procedura:
  - definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e a quanto emerso dai risultati degli accertamenti sanitari eseguiti;
  - definisce le misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei lavoratori;
  - prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo (es. definizione di check list mirate quali elenchi dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza).

- **Gestione delle emergenze**
- l'esistenza di una procedura aziendale per la gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. In particolare tale procedura prevede:
  - l'individuazione delle misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza;
  - l'indicazione sulle modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  - le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato e di pronto soccorso;
  - l'individuazione dei provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
  - l'indicazione sulle modalità e sulla tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza.
- **Gestione del rischio incendio**
- l'esistenza di una procedura aziendale che definisce le misure necessarie per la prevenzione incendi. In particolare tale procedura contiene:
  - indicazioni sulle modalità di informazione ai lavoratori sulle norme di comportamento da attuarsi in caso di incendio;
  - modalità di tenuta e controllo dei presidi antincendio;
  - indicazioni sulle modalità di tenuta ed aggiornamento del registro incendio.
- **Informazione e formazione**
- l'esistenza di una procedura aziendale che regola il processo di formazione. In particolare tale procedura:
  - definisce modalità di erogazione della formazione di ciascun lavoratore su: rischi dell'impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, caratteristiche delle sostanze pericolose (schede di sicurezza e norme di buona pratica operativa), procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del medico competente, laddove applicabili istruzioni d'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
  - definisce i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore (es. all'assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose);
  - definisce l'identificazione dell'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Squadre di Emergenza e Pronto Soccorso);
  - definisce i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base delle modalità e dei criteri definiti (definizione di un Piano di Formazione su base annuale o pluriennale).

## 8. PARTE SPECIALE F - Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

### 8.1 Le fattispecie rilevanti dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24bis del d.lgs.231/2001)

Si riportano di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati presupposto del d.lgs. 231/01.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità delle società.

Oggetto di tutela per la disciplina in esame sono i sistemi informatici (da intendersi come "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati" - art. 1 Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001) o i dati informatici – da intendersi come "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per

l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione”.

Si riporta inoltre, sottolineare la differenza tra il concetto di “sistema informatico” e quella di “sistema telematico”: il primo è infatti l'insieme dei componenti hardware e software che consentono il trattamento automatico dei dati, ossia l'apparecchiatura che viene comunemente chiamata computer unitamente ai programmi e dati necessari per il funzionamento. Allorché invece due o più sistemi informatici siano collegati tra loro per mezzo di reti di telecomunicazione, gli stessi danno vita ad un “sistema telematico”, la cui caratteristica è la capacità di scambiare dati, ossia il trasferimento a distanza di informazioni ed elaborazioni: il miglior esempio è quello della rete internet. In sostanza, la “telematica” nasce dall'esigenza di applicare il sistema di “telecomunicazione” alla “informatica”.

L'art. 7 della legge 48/2008 ha introdotto nel Decreto l'art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che riconduce la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di seguito individuati:

**Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)**

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. La norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

**Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

**Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

**Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.)**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

**Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)**

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)**

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00".

**Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata".

**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

**Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)**

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

**Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488c.p.)**

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

**Uso di atto falso (art. 489 c.p.)**

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno".

**Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)**

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente".

**Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti".

**Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio

delle loro attribuzioni”. Per quanto concerne il codice penale gli interventi riguardano modifiche agli artt. 493-ter e 640-ter e l'introduzione del nuovo art. 493-quater.

**Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)**

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

**Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 – quater c.p.)**

Il delitto è commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

**Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.)**

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 – quater c.p.)**

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

**Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quinquies c.p.)**

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 - bis c.p.)**

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 - ter c.p.)**

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.)**

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.)**

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635 - quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 - quinquies c.p.)**

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

## 8.2 Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati

L'analisi dei processi aziendali della PLANETEL S.p.A., ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati:

- Gestione con procura unico referente tecnico per richiesta da parte delle Autorità Competenti per effettuare intercettazioni telefoniche;
- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- Gestione e protezione della postazione di lavoro,
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione e protezione delle reti;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Sicurezza fisica (include sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, antifurti, telecamere video sorveglianza, etc.)

## 8.3 Principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali

### 8.3.1 Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico degli Organi Sociali, dei Dipendenti - in via diretta - dei Collaboratori Esterni - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o combinatamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (24-bis del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, la Società PLANETEL S.p.A., ha adottato un proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni secondo lo standard - Iso 27001, pertanto gli obiettivi fondamentali che si pone sono i seguenti:

- **Integrità:** garanzia che ogni dato aziendale sia realmente e completamente rappresentativo, in maniera oggettiva e senza interpretazioni, dei contenuti a cui si riferisce. Tale obiettivo si persegue tramite l'adozione di opportune contromisure che impediscano alterazioni incidentali o intenzionali che ne possono mutare il significato originale o, in alternativa, forniscano la possibilità di rilevare la suddetta alterazione del dato e di recuperare il dato integro.
- **Riservatezza:** garanzia che un dato aziendale venga reso disponibile solamente alle applicazioni ed agli utenti incaricati e autorizzati al suo utilizzo;
- **Disponibilità:** garanzia di reperibilità dei dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi aziendali e di rispetto delle norme (di legge e non) che impongono la conservazione storica o determinati livelli di servizio.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, le seguenti norme di comportamento con riferimento ai soggetti sopra indicati:

- divieto di alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;

- divieto di accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- divieto di accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine alterare e /o cancellare dati e/o informazioni;
- divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- divieto di svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- divieto di installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- divieto di svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- divieto di svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- divieto di distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- divieto di utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;

**Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:**

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione;
- evitare di introdurre e/o conservare in Azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- evitare di trasferire all'esterno della Società e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC;
- evitare l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;

**8.3.2 Principi di attuazione dei processi decisionali**

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo individuati per le singole attività sensibili rilevate.

	Disposizioni sulla Sicurezza Informativa	Organizzazioni della sicurezza per gli utenti interni	Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni	Classificazioni e controllo dei beni	Sicurezza fisica e ambientale	Gestione delle comunicazioni e dell'operatività	Controllo degli accessi	Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica	Audit	Risorse umane e sicurezza	Crittografia	Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi
Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	□	□		□			□	□	□	□	□	□
Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	□	□	□	□					□	□	□	□
Gestione e protezione della postazione di lavoro	□	□		□		□		□	□	□	□	□
Gestione degli accessi	□	□	□	□			□	□	□	□	□	□

### **Disposizioni sulla Sicurezza Informatica**

Lo standard richiede l'esistenza di una politica in materia di sicurezza del sistema informativo che preveda, fra l'altro:

- le modalità di comunicazione anche a terzi;
- le modalità di riesame della stessa, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

### **Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni**

lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

### **Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni**

lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

### **Classificazione e controllo dei beni**

lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che definisca i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli asset aziendali (ivi inclusi dati e informazioni).

### **Sicurezza fisica e ambientale**

lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che disponga l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

### **Gestione delle comunicazioni e dell'operatività**

lo standard richiede l'esistenza di uno strumento normativo che assicuri la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi tramite policy e procedure.

In particolare, tale strumento normativo assicura:

- il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
- la protezione da software pericoloso;
- il backup di informazioni e software;
- la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
- una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
- il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
- la gestione di dispositivi rimovibili.